

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 Del 08-07-20

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE 2020 E AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID ANNO 2020

L'anno duemilaventi e questo giorno otto del mese di luglio alle ore 21:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO	P	MARCONI IRENE	P
FIORINI BARBARA	A	BALESTRI LORENZO	P
GIOVANNETTI MAURIZIO	P	BORELLI FIORENZO	A
GIULIANI ALESSANDRO	P	MAZZINGHI MARCO	P
FAZZINI GIULIANA	P	BUSSOLA LOREDANA	A
GUCCI MARIA ANGELA	P	BROGI DANIELE	P
TERROSI IVAN	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.

Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ed annuncia di aver trovato un accordo con le categorie produttive per cui la TARI per i pubblici esercizi e le imprese che svolgono attività recettiva penalizzati dall'emergenza COVID fruiranno di uno sconto del 30% della tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti. Agli esercizi di vicinato la tariffa è ridotta del 50%. Il Comune finanzierà questa operazione di sostegno alle imprese con la cifra di 190.000,00 euro. La manovra del Comune è frutto di un tavolo di confronto con gli operatori economici del territorio. Sono stati avviati colloqui con rappresentanti di 160 operatori del territorio. Il Sindaco non intende alimentare le polemiche ma le proposte dei gruppi di Minoranza discusse nel corso dell'ultimo Consiglio erano sostanzialmente irricevibili ed avrebbero esposto l'Ente al rischio di dissesto finanziario. Il Sindaco evidenzia come in proporzione pochi tra i Comuni vicini a Massa Marittima hanno predisposto una manovra così significativa in termini di risorse. Se i gruppi di Minoranza si fossero confrontati davvero nel merito senza proporre soluzioni demagogiche probabilmente si sarebbe potuto fare di più e meglio.

Il Consigliere Giuliani chiede al Sindaco con quali associazioni di categoria, con quali gruppi di imprenditori si sia negoziato l'accordo.

Il Sindaco risponde che sono stati avviati confronti con ASCOM e con rappresentanti di 160 partite Iva e di 60 aziende del settore turistico che operano sul territorio.

Interviene la Consigliera Fazzini che ringrazia, anche a nome dei commercianti colpiti, l'Amministrazione comunale per come ha gestito l'emergenza COVID. E' stato assai apprezzato che non si siano fatti grandi proclami ma si sia agito, silenziosamente e con coscienza, nell'interesse dei cittadini. In seguito alla pubblicazione, il 19 maggio u.s., del c.d. *decreto Rilancio* si è potuto realmente comprendere di quante risorse si sarebbe potuta avere la disponibilità per elaborare un piano di concrete misure di sostegno ai soggetti maggiormente colpiti dalla emergenza. Le proposte del gruppo di Minoranza non sarebbero state sostenibili per il bilancio comunale.

Il Consigliere Giuliani evidenzia come appaia singolare che un'Amministrazione si confronti con gruppi di imprenditori spontaneamente costituitisi e non con le associazioni di categoria. L'incontro con ASCOM era un incontro iniziale ed evidentemente interlocutorio. La concertazione di misure di così elevato rilievo non può essere il frutto di confronto con gruppi spontanei. Il Capogruppo dei Repubblicani chiede se si sia avviato un confronto con Federalberghi o con i commercianti di Prata. I Repubblicani esprimeranno voto contrario alla proposta dell'Amministrazione perché l'Amministrazione non ha saputo intercettare le reali esigenze dei cittadini Massetani. In questo vi è stata una evidente carenza di sensibilità per cui l'Ente non ha compiuto particolari sacrifici per sostenere la Comunità. I sacrifici li faranno le famiglie. L'Amministrazione ha perseverato in un atteggiamento di chiusura verso ogni forma di dialogo, come sulla questione Centro Commerciale naturale, come sul tema Commissione Bilancio. Il NO dei Repubblicani è la risposta alla esiguità delle misure di sostegno messe in campo dalla Maggioranza.

Interviene il Consigliere Terrosi che rammenta come nel corso del precedente mandato amministrativo in seno al Consiglio comunale si era preso un impegno di agire in maniera coesa per cercare di risolvere i problemi delle persone. Nel corso del Consiglio del 23 maggio u.s. il Consigliere Giuliani ha rimarcato, rivolgendosi al Consigliere Balestri, una volta di più che la responsabilità delle scelte in materia economica era solo del gruppo di Maggioranza. Ad oggi nessuno ha chiarito cosa ha determinato l'uscita dei Repubblicani dalla Maggioranza che sostiene il

Sindaco. L'unico dispiacere è di aver perso la collaborazione di un valido Assessore quale era Luca Santini. Il Consigliere Terrosi annuncia il voto favorevole del gruppo PD.

Il Consigliere Giuliani ringrazia il Consigliere Terrosi per le valutazioni sul gruppo dei Repubblicani che possono confluire in una vera pagella. Le ragioni per cui i Repubblicani non sono in maggioranza si comprendono ascoltando il Consigliere Terrosi. Esiste una diversità di fondo tra PD e Repubblicani. L'uscita dalla Maggioranza è stata comunicata al Segretario dell'Unione Comunale PD il 24 febbraio u.s. per le motivazioni espresse in seguito in varie sedi compresa quella del Consiglio comunale. La Maggioranza ha ignorato le proposte dei gruppi di Minoranza in materia economica ma per fortuna il Governo nazionale ha ideato soluzioni in grado di corrispondere, almeno in parte, alle esigenze delle famiglie e delle imprese. L'Amministrazione ha agito in maniera unilaterale non confrontandosi con nessuna associazione di categoria. Non ha consultato ASCOM, CNA, FEDAL, COLDIRETTI e nemmeno CGIL, CISL e UIL. Il Consigliere Giuliani evidenzia come nel contesto in cui ci si è trovati sarebbe stato doveroso compiere i necessari passaggi istituzionali.

Il Sindaco risponde che il Consigliere Giuliani, pur essendo espressione di un gruppo politico dalla tradizione "*centenaria*" non ha dimestichezza con il principio di sussidiarietà che prevede la ripartizione dei livelli di intervento amministrativo dal vertice (Stato) alla periferia (Comuni), passando per i livelli intermedi (Regione). Il livello più vicino ai cittadini è ovviamente quello comunale per cui è parso logico, anziché interloquire con priorità con le associazioni di categoria, dialogare in prima battuta con gli operatori del territorio riuniti in gruppi che, spontaneamente e senza mediazioni particolari, hanno cercato un confronto con l'Amministrazione comunale per elaborazione di misure di sostegno agli operatori economici.

Esaurita la discussione si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, con decorrenza dall'1.1.2014, istituisce l'imposta unica comunale –IUC- composta dall'imposta municipale propria –IMU- dal tributo per i servizi indivisibili – TASI- e dalla tassa sui rifiuti – TARI – quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- con delibera di Consiglio Comunale n. del è stato approvato il regolamento TARI di questo Ente;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI ed in particolare il comma 651 che stabilisce che la commisurazione della tariffe avvenga tenendo conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 sulla base dei quali, dall'anno 2013, sono stati determinati i piani economico finanziari (PEF) e le tariffe della tassa sui rifiuti per ciascun esercizio, con integrale copertura dei costi rilevati nel medesimo PEF;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura stabilita dalla Provincia che è pari al 5%;

RILEVATO CHE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga””

-ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

- la deliberazione sopra richiamata definisce una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario che ha fatto emergere diffuse difficoltà per rispettare i termini di approvazione del bilancio di previsione, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTO, in considerazione dei motivi sopra indicati e dell'emergenza sanitaria Covid-19:

- l'art. 57 bis del D.L 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni in L. 157/2019, ha svincolato per l'anno 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, portandola al 31 Luglio 2020;

- il comma 5 dell'art 107 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27 del 24/4/2020 ha previsto che i comuni *..in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall' art. 15/bis, comma 1 , lettera a) del D.L.34/2019 convertito in L. 124/2019 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO che alla data odierna l' ATO Toscana Sud, sulla base delle indicazioni dei comuni, non ha ancora completato il percorso occorrente alla definizione del PEF 2020 e che pertanto si ritiene opportuno e necessario confermare le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 , rinviando a fine anno l'approvazione del PEF 2020 e le modalità di copertura del conguaglio dei costi risultanti dal PEF 2020 rispetto a quelli determinati per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 6 del 26.03.2019 di approvazione del PEF e della tariffe della tassa rifiuti anno 2019;

DATO ATTO che questa amministrazione in ragione delle eccezionali ragioni di urgenza rappresentate dalla situazione di emergenza sanitaria con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2020, avente ad oggetto "Emergenza Covid – Scadenze Cosap, Tari – rateizzazioni tributarie – provvedimenti" ha disposto la proroga delle scadenze della prima della TARI al 30.06.2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2020 "Emergenza Covid – scadenza Cosap Tari – ratifica provvedimenti e specifiche" è stata ratificata, prevedendo le successive scadenze della TARI al 30.08.2020, 31.10.2020 e 15.12.2020;

DATO ATTO, altresì, che al fine di riconoscere particolari agevolazioni, soprattutto verso quelle attività colpite maggiormente dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria (attività sottoposte a lock down) è stato necessario uno studio approfondito atto ad individuare in bilancio le risorse sufficienti a coprire la minore entrate connessa alla TARI e alla COSAP e pertanto, con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 01.07.2020, da ratificare in Consiglio Comunale, è stato previsto per la tassa rifiuti (TARI), anno 2020, il pagamento sempre in massimo 4 rate, così come sotto riportate

Prima rata 31.07.2020

Seconda rata 30.09.2020

Terza rata 30.11.2020

Quarta rata 15.01.2021;

ATTESO che, nei principi del comma 660 dell'art. 1, della L. 147/2013, vi è la possibilità di riconoscere agevolazioni e riduzioni, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale e contenere il disagio economico e sociale dei contribuenti, che versano in condizioni di

difficoltà, finanziate con risorse di bilancio, da non computarsi pertanto nella determinazione delle tariffe e della tassa a carico degli altri utenti;

RITENUTO, opportuno, intervenire, facendo leva ai sensi della normativa indicata al punto precedente, a favore delle categorie che hanno dovuto interrompere o hanno ridotto in modo drastico la propria attività in ottemperanza ai Decreti Legislativi emanati dal Governo, in ragione del contenimento dello sviluppo della pandemia del Covid 19, riconoscendo alle stesse delle agevolazioni sulla TARI, da finanziare con risorse autonome di bilancio;

DATO ATTO che

- la delibera ARERA nr. 158 del 05 maggio 2020 all'articolo 1, punto 1.3 del deliberato, stabilisce che :” Per le tipologie di attività di utenze non domestiche enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%;
- detta procedura si concretizza con una riduzione della tariffa variabile delle categorie interessate dai Decreti di chiusura pari al 25%;

VALUTATO che, in ossequio, alla delibera sopra richiamata, l'importo a correzione della tariffa variabile da applicare alle attività sottoposte a lock down nel Comune di Massa Marittima, ai sensi della delibera ARERA è pari ad € 61.302,30;

RILEVATO che è volontà di questo Ente riconoscere, per l'esercizio 2020, una maggiore agevolazione alle categorie che hanno dovuto interrompere o hanno ridotto in modo drastico la propria attività, in ottemperanza ai Decreti Legislativi emanati dal Governo, riconoscendo loro una agevolazione che è quantificata in € 190.649,65, che rappresenta un abbattimento della tassa rifiuti complessiva (fissa e variabile) del 30% ad accezione per gli esercizi di vicinato per i quali è previsto un abbattimento della tassa del 50%;

DATO ATTO che

- il ruolo Tari 2020 comprensivo delle agevolazioni collegate all'emergenza Covid 19 ammonta a € 1.784.481,75 al netto del tributo provinciale;
- le agevolazioni e riduzioni sulla TARI per il corrente anno risultano essere di €. 190.679,65, da finanziare con risorse proprie dell'Ente, derivante dalla rinegoziazione dei mutui effettuata con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le tariffe TARI e riconoscere per l'esercizio 2020, una maggiore agevolazione alle categorie che hanno dovuto interrompere o hanno ridotto in modo drastico la propria attività, in ottemperanza ai Decreti Legislativi emanati dal Governo, riconoscendo loro una agevolazione che è quantificata in € 190.649,65, che rappresenta un abbattimento della tassa rifiuti del 30% ad accezione per gli esercizi di vicinato per i quali è previsto un abbattimento della tassa del 50%, nonché ratificare la Delibera di giunta Comunale n. 112 del 01.07.2020 inerente le scadenze delle rate della TARI;

CON voti Favorevoli 7 (Consiglieri Giuntini, Giovannetti, Gucci, Marconi, Terrosi, Balestri, Fazzini) Contrari 2 (Consiglieri Giuliani, Brogi) Astenuti 1 (Consigliere Mazzinghi) resi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe per la tassa rifiuti –TARI- confermando le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n° 6 del 26/03/2019 relativa a “ *approvazione piano finanziario e tariffe della tassa rifiuti anno 2019*;
- 2) **DI DARE ATTO** che sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27 del 24/4/2020, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) **DI RICONOSCERE** per, l'esercizio 2020, delle agevolazioni alle categorie che hanno dovuto interrompere o hanno ridotto in modo drastico la propria attività, in ottemperanza ai Decreti Legislativi emanati dal Governo, quantificate in € 190.649,65, che rappresentano un abbattimento della tassa rifiuti complessiva (fissa e variabile) del 30% per tali categorie, ad accezione degli esercizi di vicinato per i quali è previsto un abbattimento della tassa del 50%;
- 4) **DI FINANZIARE** le riduzioni delle tariffe TARI di cui sopra con la rinegoziazione dei Mutui effettuata con la Cassa Depositi e Prestiti e pertanto con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune, dando mandato al Responsabile del Settore 2 di adeguare le relative poste in bilancio;
- 5) Di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 01.07.2020 prevedendo le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2020, così come sotto riportate
Prima rata 31.07.2020
Seconda rata 30.09.2020
Terza rata 30.11.2020
Quarta rata 15.01.2021;
- 6) **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari allo 0,5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale;
- 7) **DI INVIARE** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 come modificato dall'art. 15/bis, comma 1, lettera a) del D.L.34/2019 convertito in L. 124/2019:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 02-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: Mucci Francesca

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 02-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 31-07-20 al 15-08-20 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li 31-07-20</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni. Dal Municipio, li</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL :

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 12-08-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE